

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-1763 del 20/04/2020  |
| Oggetto                     | Società: Fondazione Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale Onlus (OPIMM) P.Iva 04274280371 e C.F. 80007470372 con sede legale in via Decumana n°45/2 sede operativa presso via Del Carrozzaio n°7 Bologna. Rinnovo e contestuale variazione dell'atto di iscrizione del centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Del Carrozzaio n°7 Bologna. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13 - Classe 6. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-1805 del 17/04/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI  |

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**Società: Fondazione Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale Onlus (OPIMM)**<sup>1</sup> P.Iva 04274280371 e C.F. 80007470372 con sede legale in via Decumana n°45/2 sede operativa presso via Del Carrozzaio n°7 Bologna.

**OGGETTO:** Rinnovo e contestuale variazione dell'atto di iscrizione<sup>2</sup> del centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Del Carrozzaio n°7 Bologna.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13 - Classe 6.**

**Decisione:**

1. Rinnova l'iscrizione con numero **PG n.15730 del 31/01/2020**<sup>3</sup>, del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla Fondazione (OPIMM) per l'impianto in via Del Carrozzaio n°7 in Comune di Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, ovvero fino al 03/02/2025.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre a tale scadenza, dovrà presentata, **almeno 90 giorni prima** comunicazione di rinnovo, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

<sup>1</sup> In breve

<sup>2</sup> P.G. N° 13498/2015;

<sup>3</sup> Ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

|                            |             |  | t/a        | Mc (*)   |
|----------------------------|-------------|--|------------|----------|
| <b>ALLEGATO</b>            | <b>1.1</b>  | <b>DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>  |            |          |
| <b>OPERAZIONE RECUPERO</b> | <b>R13</b>  | <b>MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 ( escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti )</b> | <b>100</b> | <b>4</b> |
| TIPOLOGIA                  | <b>5.19</b> | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160216] [160214] [200136].               |            |          |

### 3. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 100 tonnellate/anno.
- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

### 4. Prescrizioni generali

- a) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.19, dovranno essere conformi al D.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.
- b) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- d) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di

quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

- e) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

## 5. **Avverte che:**

- a) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, è quella acquisita agli atti al PG 39543/2020 del 11/03/2020 (planimetria e scheda tecnica).
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni gestionale dell'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>4</sup>; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €** che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>5</sup>;

4 Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

5 Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998;

6. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it);
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Fondazione Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale Onlus - svolge l'attività di recupero rifiuti elettrici ed elettronici nella sede operativa via Del Carrozzaio n°7 in Comune di Bologna, in virtù dell'atto di iscrizione n° 13498/2015. L'attività di recupero dei RAEE costituisce attività marginale rispetto alle altre attività sociali promosse dalla Fondazione Onlus.

In data 31/01/2020 ha presentato il rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro dei recuperatori della Provincia di Bologna acquisita agli atti con PG 15730/2020 del 31/01/2020. La stessa comunicazione è stata trasmessa anche al SUAP del Comune di Bologna acquisita agli atti con PG 17875/2019 del 04/02/2020.

La variazione richiesta nella domanda di rinnovo consiste in una diversa disposizione del Layout, con relativo aggiornamento dello stesso .

In data 14/02/2020 Arpae ha sospeso il procedimento e richiesto documentazione integrativa come da nota protocollata agli atti PG24609/2020 del 14/02/2020.

Il Comune di Bologna ha espresso parere favorevole per gli aspetti edilizi-urbanistici per l'attività in essere come da protocollo 78233/2020 del 20/02/2020, acquisito in atti PG 273330/2020 del 20/02/2020.

La Fondazione (OPIMM) in data 11/03/2020 in atti PG39543/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa costituita da scheda tecnica aggiornata, piano di emergenza e layout aggiornato.

Il Comune di Bologna come da protocollo 123885/2020 del 24/03/2020 ha espresso parere favorevole per gli aspetti ambientali per l'attività in essere acquisito agli atti PG 45990/2020 del 25/03/2020.

Per quanto riguarda le verifiche antimafia le Onlus non ricadono tra i soggetti citati nell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

## **Descrizione dell'attività**

L'attività di recupero è localizzata all'interno di una porzione fabbricato situato in via del Carrozzaio n. 7 in zona industriale Roveri, in Comune di Bologna.

L'immobile, è costituito da tre capannoni tra loro comunicanti, che sono adibiti a Centro socio-occupazionale per la formazione al lavoro di persone disabili. Il trattamento si svolge in un'area delimitata da schermi mobili situata all'interno del capannone n. 2 che accoglie già altre attività.

L'area di lavorazione, ha una superficie di circa 12x6 mt, ed è collegata, con percorsi definiti e delimitati. Il deposito dei materiali prodotti disassemblaggio è individuato in un'area circoscritta, nel capannone 1. Nel deposito sono sistemati una serie di contenitori dedicati al deposito del rifiuto da lavorare e dei rifiuti prodotti dal disassemblaggio.

L'impianto non dispone di aree esterne a servizio dell'attività, tutto il ciclo viene svolto internamente.

Il processo di trattamento dei RAEE è limitato alle attività di pre-trattamento del rifiuto elettrico-elettronico di provenienza domestica, l'operatore effettua uno smontaggio manuale finalizzato al ricavo di frazioni omogenee di materiale da avviare al recupero. Le attrezzature utilizzate per le lavorazioni sono: un compressore, avvitatori pneumatici, piccoli utensili (martello, cacciaviti, tronchesi, ecc).

La modifica proposta nella domanda riguarda lo spostamento dell'area dedicata all'attività recupero, che rimane sempre all'interno del capannone 2 trasladola di pochi metri rispetto alla posizione attuale ma mantenendola sempre bene delimitata con schermi mobili.

### **Valutazioni tecniche**

L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto, la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale sulla base delle informazioni acquisite ed indicate dal gestore.

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

### **Competenze del procedimento amministrativo e della decisione**

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione<sup>6</sup> tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente  
dell'Area Autorizzazione e  
Concessioni Metropolitana <sup>7</sup>  
Dott.ssa Patrizia Vitali  
*(documento firmato digitalmente)*<sup>8</sup>

- 6 Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;
- 7 Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- 8 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**